

“*SANCTUS ÆGIDIUS*”

ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO

I SCOPI ED ORGANI

Art. 1

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione Culturale “Sanctus Ægidius”, di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione è aconfessionale, apartitica, e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2

L'Associazione ha sede nel Comune di San Gillio. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3

L'Associazione si prefigge di promuovere lo studio e la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali, nonché operare per il recupero, la salvaguardia e la gestione di beni architettonici, storico-artistici ed ambientali con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, che soddisfino le aspirazioni dei propri Soci.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà: svolgere iniziative di promozione culturale, ricreativa e sociale; promuovere, organizzare e partecipare attivamente a saloni, mostre, rassegne e manifestazioni simili; organizzare incontri o corsi di informazione e di formazione, congressi, seminari, meeting, dibattiti e tutto quanto possa risultare di interesse ed utilità nel settore inerente alla cultura ed alle tradizioni locali; creare e gestire un sito internet con accesso parzialmente riservato ai Soci; proporsi attraverso portali, motori di ricerca ed altri strumenti multimediali affini; editare e pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché editare, pubblicare e curare la stampa di volumi riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo; ricercare la cooperazione e la collaborazione con persone singole, associazioni ed istituzioni pubbliche e private perseguenti i medesimi scopi; promuovere raccolte di fondi e contributi destinati ad interventi riconducibili agli scopi sociali.

L'Associazione opererà, per quanto di competenza, in accordo e di concerto con l'Amministrazione Comunale di San Gillio e con le altre Associazioni presenti sul territorio.

Il logo è costituito dal disegno della antica torre campanaria Sangilliese con porzione del vecchio centro storico inserito in un ovale delimitato dalla denominazione sociale.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4

Sono organi effettivi dell'Associazione, obbligatori per la sua regolare gestione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo

II I SOCI

Art. 5

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I Soci si distinguono in:

SOCI FONDATAORI, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;

SOCI ORDINARI, cioè coloro che si sono associati successivamente, che partecipano attivamente alla vita della Associazione e che versano la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

SOCI SOSTENITORI, cioè coloro che versano a favore dell'Associazione contribuzioni speciali. I soci sostenitori si distinguono in annuali e a vita: i primi sono quelli che corrispondono almeno una quota annuale doppia di quella fissata per i soci ordinari; i secondi quelli che versano un importo una tantum nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo.

SOCI ONORARI, cioè coloro che vengono designati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, in ragione di particolari benemeritenze a favore dell'Associazione e che non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Tutti i soci, in regola con i versamenti a cui sono tenuti, potranno partecipare alla vita associativa, nel rispetto del principio di democrazia interna.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 6

Per ottenere l'ammissione all'Associazione, occorre farne domanda scritta e per il minore da chi esercita la patria potestà. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

L'ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo e l'eventuale rigetto della domanda deve essere comunque motivato.

Con l'accettazione della domanda, il socio si impegna a rispettare le norme del presente Statuto, e dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, nonché al versamento della quota di associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere temporanea e/o comunque limitata, salvo il diritto di recesso.

I Soci non sono obbligati ad esborsi ulteriori rispetto alle quote sociali fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. E' tuttavia facoltà degli stessi effettuare ulteriori versamenti.

Tutti i versamenti fatti all'Associazione, a qualsiasi titolo, non sono rivalutabili e né rimborsabili. Le quote associative non sono trasmissibili a terzi.

Art. 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Ogni Socio che intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta entro il 31 del mese di dicembre. In caso di mancata comunicazione il socio si intende iscritto e tenuto al pagamento della quota annuale.

III L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

L'Assemblea delibera sul rendiconto preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla elezione, con votazioni separate del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

La mancata approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Relazione tecnico-finanziaria comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 9

Ogni socio ha diritto a farsi rappresentare da altro socio, conferendo allo stesso delega scritta a rappresentarlo. Nessun associato può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 25 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di Febbraio.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- elegge il Presidente dell'Associazione;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Art. 11

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

IV IL PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso l'Assemblea può rieleggere il candidato uscente.

Il Presidente o, in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati della Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi urgenti può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione utile e successiva, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

V IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Il Consiglio è composto dal Presidente e da un minimo di quattro a un massimo di dieci membri di età non inferiore agli anni 18, tutti vengono eletti dall'Assemblea dei Soci su presentazione di candidature individuali. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, mentre sarà compito dell'intero Consiglio Direttivo nominare il Vice Presidente (qualora se ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo può nominare un secondo Vice Presidente), il Tesoriere e il Segretario.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di uno dei consiglieri subentra il primo dei non eletti. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo e/o il Presidente, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Il Consiglio Direttivo sarà in carica per quattro anni salvo le casistiche previste dal presente statuto ed i suoi membri sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo

il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi con cadenza minima trimestrale su convocazione del Presidente, o, in caso di sua assenza del Vice Presidente o del Consigliere più anziano (viene considerato Anziano il Consigliere che da più tempo ricopre ininterrottamente una carica sociale) e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

I consiglieri che non partecipano per più di tre volte consecutive, senza giustificazione vengono considerati dimissionari e si provvederà alla nomina di un sostituto. La nuova nomina dovrà però essere ratificata durante la prima seduta di Assemblea dei Soci, sia essa straordinaria che ordinaria.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto a cura del Segretario regolare verbale direttamente stilato durante la seduta e potrà anche essere controfirmato dai presenti la seduta.

In caso di deliberazioni di carattere straordinario potrà essere richiesto il parere di tutti i soci con convocazione di assemblea.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo verrà ritenuto valido solo con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti; nelle deliberazioni, in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo salvo le attribuzioni di competenza dell'Assemblea dei Soci e tenuto conto delle norme statutarie ha i più ampi poteri per quanto riguarda lo sviluppo e gli scopi sociali del sodalizio ed è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare:

1. redige e presenta all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
2. sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'ammontare delle quote sociali e gli eventuali contributi straordinari;
3. decide sulle domande di ammissione a socio e sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
4. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
5. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
6. decide su quant'altro sia utile al buon funzionamento dell'Associazione stessa;
7. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci;
8. decide sulla ratifica degli atti d'urgenza del Presidente e del Comitato Esecutivo;
9. adotta provvedimenti disciplinari.

VI

I REVISORI DEI CONTI E LA RENDICONTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 16

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti. Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio si compone di tre revisori dei conti e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci, anche tra i non soci. I Revisori contabili durano in carica quattro anni e possono essere rieletti o rinominati per tre volte consecutive.

Essi hanno il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione, la regolarità delle registrazioni e della situazione finanziaria con la facoltà di controllare senza alcun preavviso la situazione dei libri di cassa, e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili. I membri del Collegio dovranno presenziare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, quando trattano materie di loro competenza.

Ad essi non spetta nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Art. 17

L'esercizio sociale chiude il 31 Dicembre ed i relativi rendiconti economici e finanziari consuntivi e di previsione per il nuovo esercizio dovranno essere compilati a cura del Consiglio Direttivo e sottoposti all'esame dell'Assemblea dei soci per l'approvazione unitamente alla relazione dei Revisori.

E' vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale, durante la vita della Società, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.18

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati ;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

X

LO SCIoglimento

Art. 19

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre delibera dell'Assemblea straordinaria il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

XI RICHIAMI AD ALTRI STATUTI E REGOLAMENTI

Art. 20

In tutti i casi per i quali non sussistano norme esplicite dello Statuto e nei regolamenti sociali, trovano piena applicazione per analogia le norme del Codice Civile della legge nazionale 383/2000 e della legge regionale 7/2006.

ultima modifica 29/04/2009